

Deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2025, n. 1-1184

**L.r. 14 gennaio 1977, n. 6, art. 1, lettere a) e b), artt. 2, 3 e 5. Approvazione dei criteri per la concessione di contributi a enti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro che promuovono iniziative istituzionali, manifestazioni ed eventi di rilievo regionale. Revoca della D.G.R. n. 1-3614 del 30 luglio 2021.**



Seduta N° 74

Adunanza 30 MAGGIO 2025

Il giorno 30 del mese di maggio duemilaventicinque alle ore 09:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE - Andrea TRONZANO

**DGR 1-1184/2025/XII**

**OGGETTO:**

L.r. 14 gennaio 1977, n. 6, art. 1, lettere a) e b), artt. 2, 3 e 5. Approvazione dei criteri per la concessione di contributi a enti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro che promuovono iniziative istituzionali, manifestazioni ed eventi di rilievo regionale. Revoca della D.G.R. n. 1-3614 del 30 luglio 2021.

A relazione di: (Cirio), Chiorino

Premesso che:

la l.r. 14 gennaio 1977, n. 6 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni, per l’adesione a Enti e Associazioni e per l’acquisto di documentazione di interesse storico e artistico”, sancisce:

all’art. 1, comma 1, che la Regione Piemonte può, per materie attinenti le sue funzioni e, più in generale, per perseguire le finalità di cui al Titolo I dello Statuto:

a. organizzare – sia direttamente che in collaborazione con enti e associazioni pubbliche e private – convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni e altre manifestazioni;

b. partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni e altre manifestazioni;

all’art. 1, comma 2, che in ogni caso deve essere garantito l’interesse regionale dell’iniziativa e salvaguardato il ruolo istituzionale della Regione Piemonte;

all’art. 2, che nel caso in cui l’organizzazione prevista dall’art. 1, lettera a), sia esclusivamente gestita dalla Regione Piemonte, le spese sono poste a totale carico del bilancio regionale; nel caso in cui sia gestita in collaborazione, la Regione può erogare un contributo finanziario, ovvero può assumere direttamente i relativi oneri avvalendosi dei concorsi finanziari all’uopo convenuti;

all’art. 3, che la partecipazione di cui all’art. 1, lettera b), può consistere nell’erogazione di un contributo finanziario, nell’invio di comunicazioni e altri apporti di carattere tecnico o illustrativo, nell’intervento di amministratori e funzionari regionali nonché di esperti, designati con modalità di

cui all'art. 5;

all'art. 5, che la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, determinano le modalità delle organizzazioni, delle partecipazioni, delle adesioni di cui all'art. 1, adottando le occorrenti determinazioni e i conseguenti oneri di partecipazione e di assunzione delle spese;

la D.G.R. n. 2-3391 del 18 giugno 2021 disciplina il corretto utilizzo del logo della Regione Piemonte a seguito della concessione del patrocinio regionale;

con D.G.R. n. 1-3614 del 30 luglio 2021 sono stati approvati i criteri per la concessione dei contributi a enti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro di cui alla l.r. 14 gennaio 1977, n. 6, art. 1, lettere a) e b).

Ritenuto opportuno sostenere gli enti pubblici e gli enti privati senza scopo di lucro nella realizzazione di iniziative capaci sia di valorizzare il territorio piemontese nella sua immagine, storia, tradizioni e attività produttive ed economiche, sia di promuovere i principi e i valori sociali e di coesione sanciti dallo Statuto della Regione Piemonte.

Valutato che, a distanza di quattro anni dall'adozione della D.G.R. n. 1-3614 del 30 luglio 2021, è opportuno procedere all'aggiornamento e all'attualizzazione dei criteri per la concessione dei contributi di cui alla l.r. 14 gennaio 1977, n. 6, prevedendo un sistema di valutazione più ampio e diversificato delle domande che tenga altresì conto della valorizzazione dell'immagine della Regione Piemonte sul materiale promozionale delle iniziative ammesse a contributo.

Dato atto che dall'istruttoria svolta dal Settore Comunicazione, Ufficio stampa, Relazioni esterne e URP, Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei, risulta quanto segue:

è stato predisposto un documento contenente i criteri per la concessione di contributi a enti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro che promuovono iniziative istituzionali, manifestazioni ed eventi di rilievo regionale, di cui alla l.r. 14 gennaio 1977, n. 6, art. 1, lettere a) e b), artt. 2 e 3, come da allegato alla presente deliberazione;

tale documento prevede:

- l'introduzione di un nuovo criterio di valutazione riferito alla concessione del Patrocinio della Regione Piemonte e di altri enti territoriali, in coerenza con la D.G.R. n. 2-3391 del 18 giugno 2021;
- l'introduzione di una nuova fascia percentuale del valore dei contributi assegnati (60%) al fine di garantire una valutazione più puntuale e maggiormente differenziata tra le iniziative ammesse a finanziamento;

per tutti gli altri criteri indicati nell'allegato si conferma quanto già previsto con D.G.R. n. 1-3614 del 30 luglio 2021;

tali criteri possono essere approvati ai sensi dell'art. 5 della l.r. 14 gennaio 1977, n. 6, in quanto coerenti con gli artt. 1, lettere a) e b), 2 e 3 della medesima legge e con la normativa e disposizioni vigenti in materia;

i nuovi criteri di cui all'allegato in esame saranno applicati alle domande presentate in seguito alla pubblicazione di apposito bando approvato con provvedimento dirigenziale, successivamente all'adozione del presente provvedimento.

Ritenuto pertanto, alla luce delle suesposte risultanze istruttorie:

di approvare nuovi i criteri per la concessione di contributi a enti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro che promuovono iniziative istituzionali, manifestazioni ed eventi di rilievo regionale, secondo quanto riportato nell'Allegato 1) – parte integrante e sostanziale della presente deliberazione – revocando la D.G.R. n. 1-3614 del 30 luglio 2021; tali criteri saranno applicati alle domande presentate in seguito alla pubblicazione di apposito bando;

di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei, attraverso il

Settore Comunicazione, Ufficio stampa, Relazioni esterne e URP, l'adozione degli atti amministrativi necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Visti:

- la l.r. 14 gennaio 1977, n. 6 del, "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico" e s.m.i.;
- la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 12-709 del 13 gennaio 2025, "Art. 5 l.r. n. 23/2008 e s.m.i. Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 4-439 del 29.10.2019 e s.m.i.";
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025, "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027".

Attestato che, ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento saranno assunti con successivi provvedimenti nei limiti delle risorse che saranno disponibili sui bilanci di riferimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Quanto premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,  
*delibera*

- di approvare, ai sensi della l.r. 14 gennaio 1977, n. 6, art. 1, lettere a) e b), artt. 2, 3 e 5, i criteri per la concessione di contributi a enti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro che promuovono iniziative istituzionali, manifestazioni ed eventi di rilievo regionale, di cui all'Allegato 1) – parte integrante e sostanziale della presente deliberazione – revocando la D.G.R. n. 1-3614 del 30 luglio 2021;
- di demandare alla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei, attraverso il Settore Comunicazione, Ufficio stampa, Relazioni esterne e URP, l'adozione degli atti amministrativi necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- di stabilire che i nuovi criteri per la concessione di contributi a enti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro di cui all'Allegato 1), saranno applicati alle domande presentate in seguito alla pubblicazione di apposito bando;
- che la presente non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte nella sezione Amministrazione Trasparente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

---

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

DGR-1184-2025-All\_1-Allegato\_1.pdf

1.



Allegato

**Criteri per la concessione di contributi a enti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro per iniziative istituzionali, manifestazioni ed eventi di rilievo regionale, ai sensi della l.r. 14 gennaio 1977, n. 6, art. 1, lettere a) e b), e artt. 2, 3 e 5.**

## **Premessa**

La l.r. 14 gennaio 1977, n. 6, all'art. 1, comma 1, prevede che la Regione Piemonte possa, per materie attinenti le sue funzioni e, più in generale, per perseguire le finalità di cui al Titolo I dello Statuto:

- a. organizzare – sia direttamente che in collaborazione con enti e associazioni pubbliche e private – convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni e altre manifestazioni;
- b. partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni e altre manifestazioni;

Con riferimento a tali iniziative, gli artt. 2 e 3 della stessa legge, prevedono la possibilità di concedere contributi finanziari da parte della Regione Piemonte, nonché, in relazione alla partecipazione di cui all'art. 1, lettera b), anche altre forme di sostegno (messa a disposizione di servizi e professionalità nonché l'attribuzione di premi e pubblicazioni promozionali del territorio).

Il presente documento definisce i criteri per la concessione di contributi a enti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro ai sensi della l.r. 14 gennaio 1977, n. 6, art. 1, lettere a) e b), e artt. 2 e 3, con applicazione dall'anno 2025.

L'ammissione ai contributi di cui sopra potrà avvenire sulla base dei criteri descritti nel presente documento mediante partecipazione ad apposito bando pubblico approvato annualmente con provvedimento dirigenziale, sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale e delle risorse destinate dalla Giunta regionale.

## **CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI (L.R. 6/77)**

### **1. Beneficiari**

Possono accedere ai contributi:

- a) gli enti pubblici o di diritto pubblico;
- b) gli enti privati senza scopo di lucro secondo quanto specificato nei rispettivi atti costitutivi e statuti.

## 2. Condizioni generali di ammissibilità

I soggetti di cui al punto 1. che intendono presentare istanza di contributo devono soddisfare la seguente condizione:

avere sede legale in Piemonte; o se si tratta di soggetti che hanno sede legale fuori territorio regionale, avere almeno una sede operante sul territorio piemontese.

## 3. Cause di esclusione

Non sono ammesse ai contributi:

- a) le persone fisiche;
- b) le ditte individuali, le società di persone o di capitali, in qualunque forma costituita; fatta eccezione per le cooperative sociali, le cooperative iscritte all'anagrafe delle onlus, le società sportive dilettantistiche in ogni forma costituite, o comunque soggetti che escludano, per statuto, qualsiasi finalità lucrativa e che prevedano, all'atto dello scioglimento, la destinazione di eventuali capitali a soggetti non aventi finalità lucrativa;
- c) i partiti politici e gli enti, o associazioni, che costituiscano articolazioni degli stessi o presentino progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici;
- d) i soggetti che, nell'ambito della loro attività o nel programma della manifestazione oggetto di richiesta di contributo, svolgano o promuovano attività che siano in contrasto con i principi della Costituzione della Repubblica Italiana, dello Statuto della Regione Piemonte e con i principi di non discriminazione e parità di trattamento;
- e) i soggetti che, nell'ambito della loro attività o nel programma della manifestazione oggetto di richiesta di contributo, mettano in pericolo l'incolumità di animali, ovvero siano in contrasto con le norme di cui alla normativa vigente;
- f) i soggetti che, nell'ambito della loro attività o nel programma della manifestazione oggetto di richiesta di contributo, abbiano come fine esclusivo la promozione o il finanziamento della propria struttura;
- g) i soggetti che, nel programma della manifestazione oggetto di richiesta di contributo, non prevedano la partecipazione di pubblico, in presenza o in remoto;
- h) i soggetti che, nel programma della manifestazione oggetto di richiesta di contributo, non garantiscano l'assenza di barriere architettoniche, o comunque non si impegnino a fornire assistenza alle persone con disabilità al fine di favorirne la partecipazione.

## 4. Tipologie delle iniziative ammissibili a contributo

Le tipologie di iniziative ammissibili a contributo sono quelle di cui alla l.r. 6/77 e s.m.i., ovvero: convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni e altre manifestazioni.

## 5. Criteri e requisiti di ammissibilità

A seguito della pubblicazione del bando annuale per la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti di cui al punto 1., le iniziative saranno valutate come ammissibili al contributo qualora soddisfino i criteri sotto riportati:

### 5.1. Presupposti obbligatori

Le iniziative per le quali è richiesto il contributo devono essere rappresentative e significative, in relazione alle politiche regionali, di carattere istituzionale o comunque di rilievo per l'immagine della Regione e dei suoi ambiti locali.

Non sono ammesse a contributo le iniziative che, alla data di presentazione della domanda di contributo, risultino già beneficiarie di altri finanziamenti da parte di strutture regionali (Settori/Direzioni).

### 5.2. Criteri

Le iniziative che soddisfano il presupposto di cui al punto 5.1 devono rientrare in almeno una delle seguenti tipologie:

- a) celebrazioni di ricorrenze significative per il contesto regionale, anche se di ambito locale;
- b) celebrazioni di livello regionale o locale promosse da associazioni rappresentative di corpi militari o assimilati;
- c) iniziative di rilievo regionale e di promozione degli aspetti storici, della tradizione e del coinvolgimento delle comunità locali;
- d) iniziative finalizzate a commemorare eventi storici e ricorrenze di particolare interesse storico/culturale;
- e) iniziative finalizzate ad attivare relazioni e coesione nelle comunità locali, costruire legami sociali e partecipazione civica, promuovere l'identità e le tradizioni locali;
- f) iniziative funzionali al rafforzamento dei principi di coesione, solidarietà sociale, di uguaglianza e di inclusione, di parità e di partecipazione della cittadinanza piemontese, e, più in generale, dei principi sanciti dallo Statuto della Regione Piemonte;
- g) iniziative che aumentano la visibilità e la conoscenza del territorio regionale.

## 6. Pubblicazione del bando e modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere redatte e presentate secondo le modalità e procedure stabilite dall'apposito bando approvato dalla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei, attraverso il Settore regionale competente in materia di Comunicazione e Relazioni esterne; pena la non ammissibilità delle stesse.

Il bando è annuale.

Ogni singolo richiedente può presentare una sola domanda di contributo relativa a una singola iniziativa. È ammessa la presentazione di non più di due domande qualora il soggetto richiedente partecipi alla seconda iniziativa quale corealizzatore; in tal caso, il richiedente non potrà figurare quale soggetto capofila della seconda istanza, la quale dovrà essere presentata accompagnata da formale accordo di corealizzazione sottoscritto fra le parti.

Le iniziative per la quale è richiesto il contributo dovranno necessariamente svolgersi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno di pubblicazione del bando.

Le domande di contributo devono essere presentate, secondo le modalità e la documentazione previste dal bando.

Le istanze presentate in modalità e tempistica diversa da quelle prevista dal bando non sono ammissibili a contributo.

## **7. Spese ammissibili a contributo**

Sono ammissibili a contributo le spese direttamente riferibili all'organizzazione dell'iniziativa, intestate al soggetto richiedente il contributo, effettivamente sostenute (o che si sosterrà se riferite al bilancio di previsione), regolarmente documentate ai sensi della normativa vigente, e sostenute in periodi coerenti con l'organizzazione dell'iniziativa.

In via generale, sono considerate ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

- a) affitto, locazione, allestimento di spazi e locali, noleggio di impianti e strutture destinate all'iniziativa, SIAE, spese assicurative riferite alla sola iniziativa oggetto di richiesta di contributo e per il solo periodo di tempo riferito alla realizzazione della stessa;
- b) progettazione e produzione di materiali di comunicazione, servizi editoriali grafici, tipografici, video e audio;
- c) comunicazione e promozione dell'iniziativa, anche attraverso canali social;
- d) compensi e spese per l'accoglienza, l'ospitalità, il viaggio e il trasporto di relatori, artisti, esperti e testimonial, nonché figure assimilabili – la cui partecipazione figurì espressamente nel programma dell'iniziativa – esclusi catering, pranzi, cene e spese per vettovaglie in generale destinate al pubblico o agli organizzatori dell'evento;
- e) spese di sanificazione e igienizzazione funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
- f) spese per l'acquisto di materiali di consumo (cartoleria e materiali utili per l'allestimento) non considerati beni durevoli, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
- g) spese per la predisposizione del piano di sicurezza;
- h) eventuali devoluzioni in beneficenza opportunamente documentate;
- i) per gli enti privati senza scopo di lucro: spese di personale e di segreteria direttamente dipendente riferite all'effettivo supporto per l'organizzazione dell'iniziativa.

### 7.1. Spese non ammissibili a contributo:

- a) le prestazioni professionali effettuate dai componenti degli organi collegiali del soggetto richiedente, anche se prestate al di fuori delle proprie funzioni, esclusi i rimborsi spese debitamente documentati relative a vitto, alloggio, e trasporto;
- b) per gli enti pubblici: spese di personale e di segreteria direttamente dipendente;

- c) spese di catering, rinfreschi, pranzi, cene e pasti in generale, ristorazione, caffetteria e vettovaglie non rientranti tra le spese descritte al punto 7., lettera d), del presente documento, che non siano relative all'acquisto di prodotti caratterizzanti l'iniziativa specifica;
- d) spese per l'acquisto di attrezzature (anche informatiche), macchinari e altri beni durevoli;
- e) spese relative alla gestione ordinaria e straordinaria della sede dell'ente;
- f) l'I.V.A. se detraibile.

## **8. Ammissione al contributo**

Le domande di contributo in possesso dei requisiti di ammissibilità sono valutate da una Commissione nominata dal Direttore della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei, presieduta dal Responsabile del Settore regionale competente in materia di Comunicazione e Relazioni esterne, composta da funzionari regionali secondo i criteri e le modalità stabilita dalla normativa in vigore e recepiti nel bando.

Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore regionale competente in materia di Comunicazione e Relazioni esterne.

L'iniziativa per la quale è richiesto il contributo non potrà beneficiare di contributi concessi da parte di altre Direzioni o Settori della Regione Piemonte, fatta salva la possibilità di rinunciarvi a favore del contributo ottenuto ai sensi del bando di cui alla l.r. 6/77.

La durata del procedimento per l'approvazione delle graduatorie annuali dei soggetti ammessi e non ammessi a contributo, per la verifica contabile della documentazione di rendicontazione atta alla liquidazione dei contributi e per le eventuali revoche dei contributi dalla data di ricezione della comunicazione di avvio di procedimento di revoca, sono definiti dalla D.G.R. 2-7251 del 24 luglio 2023 e s.m.i.

## **9. Entità del contributo**

Il contributo assegnabile non può essere superiore all'80% della spesa ammissibile relativa al bilancio di previsione, e comunque non superiore a euro 30.000,00 e non inferiore a euro 3.000,00.

Sulla base delle risorse regionali stanziato allo scopo, la Commissione di cui al punto 8 del presente documento può proporre una riduzione proporzionale dell'entità del contributo in misura uguale per tutte le iniziative ammesse a finanziamento; in tal caso, la riduzione proporzionale viene adottata con atto dirigenziale del responsabile del procedimento.

## **10. Criteri di valutazione**

Ai fini della determinazione dell'entità del contributo, e nei limiti delle risorse disponibili, le iniziative oggetto di domanda saranno valutate dalla Commissione di cui al punto 8. del presente documento, sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	TOTALE
Concessione del patrocinio di enti pubblici territoriali (i punteggi non sono cumulabili)	Nessun patrocinio Patrocinio comunale Patrocinio provinciale Patrocinio di più Comuni e/o Province Patrocinio regionale	0 1 2 3 4	Max 4 punti
Rilevanza territoriale: comunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale	Comunale Provinciale Regionale Nazionale Internazionale	1 2 3 4 5	Max 5 punti
Coerenza dell'iniziativa con riferimento alle linee programmatiche regionali	Bassa Sufficiente Buona Ottima	1 2 3 4	Max 4 punti
Capacità di valorizzare l'immagine della Regione Piemonte anche attraverso un'efficace attività di promozione	Bassa Sufficiente Buona Ottima	1 2 3 4	Max 4 punti
Capacità di attivare relazioni sul territorio regionale e coesione nelle comunità locali, costruire legami sociali e partecipazione civica, promuovere l'identità e le tradizioni locali	Bassa Sufficiente Buona Ottima	1 2 3 4	Max 4 punti
Capacità di rafforzare i principi di coesione, solidarietà sociale, di uguaglianza e di inclusione, di parità e, più in generale, dei principi sanciti dallo Statuto della Regione Piemonte	Bassa Sufficiente Buona Ottima	1 2 3 4	Max 4 punti
Utilizzo di modalità efficaci e innovative di comunicazione dell'iniziativa	Bassa Sufficiente Buona Ottima	1 2 3 4	Max 4 punti

Sulla base del totale dei punteggi attribuiti a ciascuna iniziativa, verrà formulata una graduatoria di merito tra le iniziative proposte.

I contributi saranno assegnati sulla base delle risorse disponibili secondo la seguente articolazione:

da 14 a 17 punti: iniziativa ammessa a contributo fino al 50% della spesa ammessa

da 18 a 21 punti: iniziativa ammessa a contributo fino al 60% della spesa ammessa

da 22 a 25 punti: iniziativa ammessa a contributo fino al 70% della spesa ammessa

da 26 a 29 punti: iniziativa ammessa a contributo fino all'80% della spesa ammessa

sotto i 14 punti: l'iniziativa non è ammessa a contributo.

## **11. Assegnazione del contributo**

A seguito dell'espletamento dell'istruttoria finalizzata a verificare la coerenza delle singole iniziative ai criteri di cui al presente atto, il Responsabile del Settore regionale competente in materia di Comunicazione e Relazioni esterne provvede, con propria determinazione dirigenziale, all'approvazione della graduatoria delle iniziative ammesse a contributo e finanziabili, delle iniziative ammesse a contributo e non finanziabili per carenza di risorse e l'elenco delle iniziative non ammesse a contributo. Con il medesimo atto, viene definito il valore dei singoli contributi nonché l'eventuale e relativa riduzione proporzionale di cui al punto 9 del presente documento.

A seguito della pubblicazione dell'atto dirigenziale, gli esiti dell'istruttoria saranno comunicati ai soggetti interessati mediante nota riportante, altresì, le modalità di rendicontazione per i soggetti ammessi a contributo e finanziabili.

## **12. Obblighi dei soggetti ammessi a contributo**

Sui materiali di comunicazione e di divulgazione realizzati per promuovere l'iniziativa, nei casi in cui l'evento non si sia ancora svolto al momento dell'ammissione a contributo, e altresì sui materiali prodotti successivamente alla realizzazione della stessa, il soggetto beneficiario è tenuto ad apporre la dicitura *"Con il contributo di:"* seguito dal logo istituzionale della Regione Piemonte. Sul sito internet istituzionale del soggetto beneficiario, dovrà comparire, per il periodo di almeno un anno dal termine dell'iniziativa, comunicazione che la stessa è stata realizzata grazie al contributo della Regione Piemonte.

## **13. Rendicontazione e liquidazione dei contributi**

I contributi concessi sono liquidati dal Settore regionale competente in materia di Comunicazione e di Relazioni esterne, nel rispetto dei termini previsti dalla D.G.R. 2-7251 del 24 luglio 2023 e s.m.i., previa verifica e valutazione della documentazione contabile relativa alla rendicontazione dell'iniziativa presentata dal soggetto beneficiario.

Le modalità di rendicontazione della spesa ammissibile da parte del soggetto beneficiario, deve avvenire nel rispetto di quanto riportato nell'apposito bando annuale.

La documentazione di rendicontazione deve essere presentata entro 45 giorni dalla comunicazione di concessione di ammissione al contributo; oppure, nei casi in cui l'iniziativa non si sia ancora svolta, entro 45 giorni dalla data di svolgimento.

In casi eccezionali e opportunamente motivati, il beneficiario può richiedere al responsabile del procedimento una proroga non superiore a 30 giorni per la presentazione della documentazione di rendicontazione.

I soggetti di cui al punto 1. che presentano iniziative realizzate in forma di corealizzazione, devono produrre un bilancio consuntivo dettagliato nella sua totalità e suddiviso per ogni singolo soggetto a cui vengono imputate le spese. Il contributo liquidabile non può essere superiore alla somma delle uscite rendicontate nel suo insieme.

#### **14. Riduzione del contributo**

È prevista la riduzione e la conseguente rideterminazione del contributo nei seguenti casi:

- a) qualora il bilancio consuntivo riporti una minor spesa ammessa rispetto al bilancio preventivo presentato in fase di domanda di contributo – in tal caso, il responsabile del procedimento provvede, con apposito atto, a ridurre il contributo nella proporzione della minor spesa ammessa e a liquidarne la somma;
- b) qualora la spesa rendicontata sia inferiore rispetto al valore del contributo concesso – in tal caso, il Dirigente del Settore regionale competente in materia di Comunicazione e Relazioni esterne provvede a ridurre il contributo in base alla spesa rendicontata e a liquidarne la somma;
- c) qualora il contributo determini sul bilancio consuntivo dell’iniziativa un attivo, il valore dello stesso non potrà eccedere la differenza fra il totale delle spese e il totale delle entrate relative alla realizzazione dell’iniziativa (al netto del contributo regionale concesso) – in tal caso, il Dirigente del Settore regionale competente in materia di Comunicazione e Relazioni esterne provvede a ridurre il contributo fino al conseguimento del pareggio di bilancio;
- d) sulla base delle risorse regionali stanziato allo scopo, l’entità del contributo può essere proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le iniziative ammesse a finanziamento (così come da punto 9. del presente documento).

#### **15. Revoca del contributo**

Fatta salva la rinuncia volontaria da parte del soggetto beneficiario, si procede alla revoca del contributo con adozione di atto dirigenziale motivato del responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a) mancato svolgimento dell’iniziativa o realizzazione della stessa in modo difforme o non attinente a quanto descritto in fase di presentazione della domanda;
- b) modifica sostanziale del programma dell’iniziativa secondo quanto descritto in fase di presentazione della domanda, senza preventiva comunicazione e senza adeguata giustificazione;
- c) quando il bilancio consuntivo presentato in fase di rendicontazione (al netto del contributo regionale concesso) presenti un saldo contabile positivo tra le entrate e le spese totali;
- d) mancata presentazione della documentazione di rendiconto entro i termini previsti al punto 13. del presente documento (fatta salva la proroga di cui allo stesso punto).
- e) qualora, a seguito della verifica e della valutazione della documentazione contabile di rendicontazione, il valore del contributo venga rimodulato per un valore inferiore alla soglia minima di euro 3.000,00 di cui al punto 9. del presente documento.

## **16. Controlli**

La struttura regionale competente provvede ad effettuare gli idonei controlli ai sensi del D.P.R. 445/2000, e in conformità a quanto previsto dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte.

Sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive saranno effettuati appositi controlli. Qualora venga accertato che la dichiarazione sostitutiva, o altra dichiarazione rilasciata del soggetto beneficiante, non corrisponda al vero, il dichiarante decade completamente dai benefici derivanti dai provvedimenti emanati sulla base della dichiarazione non veritiera. Saranno di conseguenza avviate le azioni penali conseguenti in attuazione degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

## **17 . Responsabilità**

La Regione Piemonte non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e alla realizzazione delle iniziative e delle attività alla quali concede il proprio sostegno, ivi compresa la responsabilità legate a eventuali doveri assicurativi. L'assolvimento degli obblighi di legge in materia di sicurezza, fiscale, assistenziale e di collocamento ricade esclusivamente sul soggetto organizzatore dell'iniziativa.